



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 4112/2008 DEL 11.07.2008

**Oggetto: POR Sardegna 200-2006 – Misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e affini”
- Azione A (attività agrituristiche). Ricorso gerarchico della Ditta Gioia Marina (prot. n. 6886 del
20/05/2008) – Accoglimento.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTO l’art. 22 della L.R. 13/2006, ai sensi del quale le competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini” – Azione A (attività agrituristiche) - Annualità 2006;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla Ditta Gioia Marina avverso la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese n. 1425 del 11/04/2008, con la quale la stessa Ditta è stata esclusa dai finanziamenti in oggetto;



Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

DEL

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese con nota prot. n. 4743 del 10/06/2008;

PREMESSO che al punto 4.6 della domanda ("Requisiti che determinano priorità") la Ditta ha dichiarato che il progetto oggetto della richiesta di finanziamento era cantierabile, cioè completo di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori;

PREMESSO che per il possesso di detto requisito alla ditta sono stati assegnati 10 punti, così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 23/32 del 30/05/2006.

PREMESSO che in sede istruttoria il Servizio Territoriale del Sassarese ha eccepito che la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Sassari fa riferimento a una destinazione residenziale delle opere. Pertanto, al fine di confermare l'accesso ai finanziamenti di cui alla Misura 4.12 e l'attribuzione dei 10 punti per la cantierabilità dell'opera, il Servizio ha chiesto alla Ditta l'esibizione di una autorizzazione edilizia con specifica destinazione agrituristica delle opere da realizzare (nota prot. n. 428 del 21/01/2008).

CONSIDERATO che la Ditta rispondeva con note del 29/01/2008 e del 04/03/08, asserendo di essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando;

PRESO ATTO che il Servizio Territoriale del Sassarese non considerava valide le deduzioni dell'odierna ricorrente;

PRESO ATTO che la ditta Gioia Marina, pertanto, è stata esclusa dalla graduatoria in quanto per aver diritto al finanziamento "*occorre che il requisito della cantierabilità sia posseduto da una concessione edilizia con specifica menzione delle attività di agriturismo oggetto di finanziamento pubblico*";

ESAMINATO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 8992 del 03/07/2008;

CONSIDERATO che in base ad un parere del Settore SUAP del Comune di Sassari, nulla osta al fatto che l'immobile indicato nella citata autorizzazione edilizia con la dicitura "residenza" (concessione n. C/06/443 del 19.04.2006) possa essere utilizzato per attività agrituristica.



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006

N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

DEL

PRESO ATTO che lo stesso art. 7, comma 1, della L.R. 18/98 stabilisce che i requisiti strutturali ed igienico sanitari richiesti per i locali da adibire ad uso agriturismo sono i medesimi previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione.

CONSIDERATO che il progetto e l'autorizzazione edilizia comunale appaiono quindi idonei a soddisfare quanto previsto dal Bando e dalla delibera della Giunta regionale n. 23/32 del 30.05.200, recante direttive e procedure operative per l'ammissione ai finanziamenti della Misura 4.12;

RITENUTO che la ditta sia in possesso del requisito di priorità dichiarato al punto 4.6 della domanda e che devono quindi esserle riconosciuti anche i 10 punti, di cui al Bando (punto 7 "Criteri di selezione") e all'allegato della delibera 23/32, previsti per i progetti cantierabili cioè completi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori;

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Gioia Marina di Sassari (prot. ARGEA n. 6886 del 20/05/2008);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché provveda a notificare il presente atto alla Ditta interessata;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibbà